


All'ATP di Verona presso l'U.S.R. DEL VENETO  
Settore PRIMARIA

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere  
Direzione Informatizzazione

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di TARANTO – BRINDISI - FOGGIA , - REGIONE PUGLIA ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

- Richiesta De Cicco*
- 1) L'istante, *Richiesta De Cicco*, abilitata all'insegnamento nella scuola PRIMARIA – SOSTEGNO -, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo presta servizio presso l'Istituto I.C. "Zevio" di Zevio- VERONA
  - 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
  - 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *" Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
  - 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*



5) L'istante De Cicco Michela ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Verona allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

7) VEDI DOMANDA DI TRASFERIMENTO

8) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di PADOVA dell'Ufficio Scolastico Regionale del VENETO in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante Ardito Annarita, nato/a il 11/12/1987, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000023 con punti 14 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante Loiacono Francesca, nata il 10/07/1980, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità del/la sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000016 con punti 13 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

Commentato [D1]:

c) l'aspirante Murgo Antonella, nata il 30/7/1980, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000016 con punti 13 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

d) l'aspirante Bia Francesca Lucia, nato/a il 20/09/1988, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000011 con punti 6 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti, in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

## VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

### IN DIRITTO

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

- e) L'aspirante Ciccone Sabrina, nato/a il 04/04/1987, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000016 con punti 6 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza.
- f) L'aspirante Romagnoli Angela, nata il 10/02/1984, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito PUG0000023 con punti 15 cioè un punteggio uguale alla sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza.

## RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL CcnI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNI/2007, formale

..ooOoo..

sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare l'ampiamo, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce).

conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/07/2016

### CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0023 TARANTO della Regione PUGLIA o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dalla sottoscritta.

### Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

*Luogo e data*

*Pomarico, 12/08/2016*

*Luigi De Caro*  
Firma

Indirizzo mail:   
Cellulare: